

## VERBALE DI ACCORDO

In data 27.5.2013 si sono incontrate la Società Wind Retail S.r.l. e le Segreterie nazionali delle OO.SS. SLC - CGIL, FISTEL - CISL, UILCOM - UIL per definire il modello di relazioni industriali di WIND Retail.

Premesso che

- le RSU rivestono un ruolo centrale nell'ambito del confronto aziendale su materie che abbiano rilevanza per le condizioni complessive di lavoro delle risorse di WIND Retail, così come riconosciuto anche dal vigente CCNL ivi applicato;
- è intenzione comune implementare e sviluppare il sistema di relazioni sindacali al fine di prevenire, strategicamente, i conflitti attraverso il confronto costante, mirato alla definizione di soluzioni reciprocamente convenienti,
- vi è un obiettivo condiviso di definire un modello di rappresentanza coerente con la specifica articolazione produttiva dell'Azienda
- le Parti riconoscono la validità dell'accordo interconfederale del 28.6.2011, che si intende richiamato, ai fini dello sviluppo della contrattazione a livello aziendale

si conviene quanto segue

le premesse formano parte integrante del presente accordo

### RSU E COORDINAMENTO NAZIONALE

Le Parti convengono sulla necessità di dare piena attuazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di ogni livello in materia di rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro.

Esclusivamente ai fini dell'elezione delle RSU, le Parti concordano di individuare le unità produttive secondo gli ambiti territoriali riportati nella tabella allegata al presente accordo, al fine di garantire la massima rappresentatività delle strutture sindacali aziendali e l'efficacia del confronto.

Parimenti anche il numero dei componenti di ciascuna RSU è indicato nella tabella sopra richiamata e comunque non potrà essere inferiore a quanto disposto dalla L. 300/70 e dalle regole interconfederali vigenti.

In questa ottica le OO.SS. firmatarie si impegnano ad avviare entro 3 mesi le procedure elettorali nelle unità produttive indicate in allegato, rinunciando a costituire RSA in Wind Retail.

Tre mesi prima della scadenza di ciascuna RSU, l'Azienda comunicherà alle OO.SS. firmatarie la forza presente nell'unità produttiva interessata, ai fini del rinnovo della RSU.

Il Coordinamento Nazionale RSU di WIND Retail è il soggetto eletto dalle RSU nell'ambito delle stesse e delegato a sottoscrivere contratti collettivi ed a ricevere informative di carattere nazionale e sarà composto da 9 delegati.

In occasione degli incontri convocati dall'Azienda a queste RSU verranno rimborsate le spese di trasferta, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale in materia; nel caso di incontri che non abbiano un ordine del giorno di portata generale, le OO.SS. ed il Coordinamento Nazionale valuteranno di limitare la partecipazione ad un numero inferiore di membri del Coordinamento stesso, comunque idoneo a garantire l'efficace trattazione degli argomenti in discussione.

Ai componenti del Coordinamento nazionale sarà anche garantita la possibilità di prendere parte ad un coordinamento intersindacale nel corso dell'anno, attraverso l'erogazione di permessi retribuiti per la durata del turno, senza dar luogo ad alcuna retribuzione circa la trasferta sostenuta o ore viaggio eventualmente impiegate.

Le Parti confermano quanto previsto dal vigente CCNL in materia di contrattazione aziendale, con particolare riferimento ai commi 17, 18 e 19.

I nominativi delle RSU componenti il Coordinamento Nazionale dovranno essere comunicati alla Direzione Aziendale da parte delle OO.SS. di appartenenza.

## **RLS**

Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/08 e coerentemente con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22.6.1995, gli ambiti territoriali di riferimento ed il numero dei lavoratori da eleggere sono individuati dalle Parti nelle unità produttive definite nella tabella allegata.

In attesa che vengano eletti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, le funzioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 81/08 nei confronti di WIND Retail saranno svolte da soggetti che le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie individueranno in via prioritaria tra gli RLS Wind operanti nelle unità produttive comprese negli ambiti territoriali di cui alla tabella allegata.

Il diritto di accesso sui luoghi di lavoro sarà esercitato da ciascun Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza nel rispetto delle normative e delle procedure aziendali relative a ciascun sito e comunque, sempre garantendo il rispetto delle normali operazioni di vendita.

Per quanto non previsto dal presente accordo troveranno applicazione le disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.

## **PERMESSI SINDACALI RSU E RLS**

A ciascun componente della RSU sono riconosciuti, per l'espletamento del proprio mandato, permessi sindacali ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.300/70.

A ciascun RLS sono attribuite le ore di permesso previste dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, eventualmente cumulabili con quanto previsto al punto precedente.

Le ore impiegate per la partecipazione agli incontri formalmente convocati dall'Azienda sono estranee al monte ore di cui al presente accordo.

I permessi sindacali andranno comunicati, con il preavviso contrattualmente previsto ed in forma scritta, alla struttura di HR ed al responsabile diretto dell'interessato.

## **BACHECA ELETTRONICA**

Per quanto concerne il diritto di affissione previsto dall'art.25 della L. 300/70, le parti convengono di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 11 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, compatibilmente ed in linea con i programmi aziendali relativi all'attivazione di una propria autonoma Intranet.

Pertanto, qualora la RSU ne faccia richiesta, l'Azienda procederà, compatibilmente con i tempi necessari per l'implementazione, all'installazione di una bacheca elettronica (intendendosi per tale una pagina web attivata dall'azienda nell'ambito del sistema intranet dell'azienda medesima) in ciascuna sede aziendale in cui risulti regolarmente costituita una RSU ai sensi di quanto previsto dal presente accordo.

Nelle unità produttive di rilievo multiregionale verrà data visibilità ai comunicati di tutti i territori interessati.

La bacheca potrà essere utilizzata dalle RSU e dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo per la diffusione di comunicazioni relative a:

1. testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro; il diritto di affissione sarà esercitato, caso per caso dalle RSU di unità produttive;
2. comunicazioni di carattere generale aventi ad oggetto l'attività delle Organizzazioni sindacali nazionali, delle strutture locali e delle RSU;
3. comunicazioni riguardanti la convocazione di assemblee nelle singole unità produttive aziendali.

Le suddette comunicazioni saranno contestualmente inoltrate dalla singola RSU alla Direzione aziendale che ne cura l'inserimento nella intranet entro 24 ore dal ricevimento; la singola RSU comunicherà alla Direzione aziendale i nominativi dei componenti responsabili ed abilitati all'invio dei documenti da pubblicare.

Poiché ciò dovrà avvenire con modalità che garantiscano la sicurezza dei sistemi informativi aziendali, ai suddetti rappresentanti sindacali sarà garantita la necessaria formazione di tipo tecnico.

La bacheca sindacale attivata nella intranet sarà articolata in 4 aree, dedicate rispettivamente alle RSU ed a ciascuna delle OO.SS. firmatarie il presente accordo, a loro volta suddivise in sezioni definite secondo un criterio di rappresentanza delle principali sedi aziendali.

Potranno essere inseriti nella sezione riservata alla RSU i documenti che siano stati approvati dalla maggioranza dei componenti la medesima RSU; dunque, gli stessi verranno rimossi, in presenza di una esplicita richiesta in tal senso da parte di almeno la metà dei componenti della RSU.

I documenti inseriti nella bacheca elettronica non dovranno, in alcun modo, per quantità e tipologia, causare problemi di ordine tecnico per la gestione ed il funzionamento delle applicazioni



informatiche di supporto; nel caso in cui dovessero manifestarsi criticità di tipo tecnico tali da pregiudicare il sistema informativo aziendale, previa informazione alle strutture sindacali interessate, l'Azienda potrà provvedere alla rimozione dei documenti che abbiano determinato la malfunzione.

I comunicati di cui al presente punto saranno conservati nella bacheca elettronica ed accessibili per un minimo di tre anni dalla data di affissione.

Le OO.SS. e le RSU saranno responsabili a tutti gli effetti di quanto diffuso mediante la bacheca sindacale elettronica.

L'attuazione di quanto sopra è sostitutiva degli spazi di affissione previsti dalla L.300/70 e dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni.

## **POSTA ELETTRONICA**

Nelle unità produttive indicate nell'allegato, sarà creato un account di posta elettronica per le rappresentanze sindacali effettivamente costituite ai sensi della presente intesa.

L'utilizzo di tale account sarà consentito esclusivamente per le comunicazioni con le OO.SS., con la direzione aziendale e per ricevere eventuali segnalazioni da parte dei singoli lavoratori; sarà, inoltre, consentito l'uso della posta elettronica ai singoli componenti la RSU per reciproche comunicazioni di interesse sindacale, anche verso altre unità produttive.

Resta inteso che le comunicazioni elettroniche a carattere collettivo dovranno essere gestite, esclusivamente, attraverso lo strumento della bacheca elettronica di cui al punto precedente essendo, pertanto, esclusa la possibilità di invio di comunicazioni ai lavoratori attraverso tale account.


## **ASSEMBLEE SINDACALI**

In considerazione della particolarità dell'attività aziendale e dell'articolazione degli orari di lavoro, le OO.SS. si impegnano a convocare le assemblee con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la continuità delle operazioni di vendita, della sicurezza delle persone e della salvaguardia del patrimonio aziendale.

Tenuto conto della distribuzione dei negozi principalmente all'interno di centri commerciali in cui l'Azienda non ha disponibilità di ulteriori locali, le assemblee si terranno al di fuori dei punti vendita; rimane ferma la corresponsione della normale retribuzione per la durata dell'assemblea (ove coincidente con l'orario di lavoro), con esclusione del tempo necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento della stessa se non compresa nella richiesta orario di assemblea.

I dipendenti che parteciperanno alle assemblee dovranno registrare, con le modalità ordinarie, l'uscita dal servizio ed il successivo rientro, al fine di consentire una puntuale gestione amministrativa del relativo monte ore.

Rimangono ferme le ulteriori previsioni in materia del vigente CCNL.



WIND RETAIL S.r.l.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

SLC - CGIL

*[Handwritten signature]*

FISTEL - CISL

*[Handwritten signature]*

UILCOM - UIL

*[Handwritten signature]*

## COMPOSIZIONE UNITÀ PRODUTTIVE

In termini di maggior efficacia delle relazioni sindacali, le parti convengono sulla opportunità di identificare ciascuna unità produttiva così come ivi indicato.

Unità produttive	Regioni/Province	RSU	RLS
Nord-Ovest	Piemonte Liguria	3	1
Lombardia Ovest	Milano Pavia Monza e Brianza Lodi Cremona Mantova Varese	3	1
Lombardia Est	Bergamo Brescia Como Lecco Sondrio	3	1
Nord-Est	Veneto Friuli	3	1
Adriatica	Emilia-Romagna Marche	3	1
Tirrenica	Toscana Lazio	3	1
Centro-Sud	Abruzzo Campania Calabria Puglia	3	1
Sardegna	Cagliari Sassari	3	1
Sicilia	Catania Siracusa Palermo	3	1

